



COMUNE DI MONTAPPONE

Provincia di Fermo

Ufficio Tecnico Settore Urbanistica - Ambiente e Protezione Civile

Via G. Leopardi, 12 63835 MONTAPPONE - tel 0734/760611 - fax 0734/760709 - C.F.: 81001810449 - P. IVA: 00371340449
e-mail: urbanistica@comunemontappone.it

Prot. n.2587/2016

ORDINANZA N. 17 del 27/08/2016

IL SINDACO

Premesso che a seguito dell'evento sismico verificatosi in data 24.08.2016, alle ore 3,36 e succ., il sig. Alexander MOKCHARAJ nato a JERIMERI- INDIA il 28.06.2016 e residente a Mogliano in P.le Santuario, 14, in qualità di Parroco-Amm.re pro-tempore, ha segnalato danni alla Chiesa di S. Maria e S. Giorgio, sita in P.zza Roma, n.1, distinta all'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno al Foglio n. 11 mappale A;

Visto il verbale di sopralluogo in data 26/08/2016 effettuato dall'Ufficio tecnico comunale da cui è emerso che:

- a causa del citato evento sismico, all'interno della Chiesa si sono verificati distacchi di intonaci sulle porzioni più alte delle arcate centrali e laterali;
- dall'esame a vista è stato accertato che anche porzioni di intonaco potrebbero aver subito un parziale distacco dalla muratura;
- in caso di ulteriori scosse di terremoto, dette porzioni potrebbero definitivamente staccarsi con crollo all'interno della Chiesa;
- in considerazione dell'altezza interna dell'edificio di culto, anche le sole porzioni di intonaco possono creare ingenti danni alle eventuali persone sottostanti.

Ritenuto necessario, a seguito di quanto sopra ed in attesa dell'esecuzione di ulteriori e più approfondite indagini sugli intonaci, inibire formalmente d'utilizzo della sola Chiesa, vera e propria, con esclusione dei locali: sacrestia e adiacenti.

Dato atto altresì che della situazione accertata si è data verbale ed immediata informazione diretta all'interessato affinché si eviti l'utilizzo dell'immobile non più idoneo all'uso preposto;

Ritenuto necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo della porzione dell'immobile – chiesa, per le motivazioni sopra esposte;

D I C H I A R A

la parziale inagibilità dell'immobile Chiesa di S. Maria – S. Giorgio, descritto in premessa, di proprietà della Parrocchia omonima, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

- Il divieto di utilizzo della porzione di fabbricato, sopra identificato, limitatamente alla sola Chiesa, dalla data odierna e comunque dalla data di comunicazione verbale effettuata dal personale tecnico che ha effettuato il sopralluogo, ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi il fabbricato-chiesa di cui trattasi, nonché chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere;
- Che copia delle presente Ordinanza sia notificata agli interessati nonché, all'Ufficio di Polizia Municipale e per conoscenza, alla Prefettura di Fermo ed alla Regione Marche – Servizio Protezione Civile, ciascuno per le proprie competenze.

Il Responsabile del Procedimento e' il Geom. Donatella Luciani presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente sono ammissibili:

- 1) Ricorso al TAR della Regione Marche, entro 60 giorni, ovvero
- 2) Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 27 Agosto 2016

IL SINDACO
Geom. Mauro Ferranti



Mauro Ferranti